

PR FESR 2021-2027

PRIORITÀ 1

Ricerca, Innovazione e Competitività

OBIETTIVO SPECIFICO

Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi

Azione 1.3.4

Sostegno all'innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative

BANDO PER L'INNOVAZIONE NELLA GESTIONE DELLE SALE DEPUTATE ALLO SVOLGIMENTO DI RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI, MUSICALI E ARTISTICHE

FAQ

A) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Soggetto gestore di una sala di pubblico spettacolo

Domanda

Cosa si intende per soggetto gestore ai fini del bando?

Risposta

Per soggetto gestore di una sala di pubblico spettacolo si intende il soggetto giuridico privato, iscritto nel registro delle imprese o solamente nel REA, che ha la disponibilità – in virtù di un titolo giuridicamente valido - e la responsabilità organizzativa, amministrativa ed economica di uno spazio destinato ad attività di pubblico spettacolo e che ne cura la conduzione ordinaria e straordinaria, garantendone il funzionamento nel rispetto della normativa vigente. Nello specifico, il soggetto gestore è colui che:

- detiene la licenza di pubblico spettacolo;
- è intestatario o responsabile dell'agibilità dei locali, **assicurando** il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'incolumità pubblica e rispondendo nei confronti dell'autorità competente (Comune, SUAP, Commissione di Vigilanza, Vigili del Fuoco, ecc.) del corretto utilizzo della struttura, **garantendo** il rispetto della capienza autorizzata e delle prescrizioni contenute nell'agibilità di pubblico spettacolo;
- mantiene le autorizzazioni e i titoli necessari all'esercizio della sala;

- organizza direttamente attività di spettacolo oppure concede l'utilizzo della sala a terzi;
- gestisce il personale, le attrezzature e gli impianti;
- sostiene i costi di funzionamento e manutenzione della struttura;
- percepisce i ricavi derivanti dall'attività della sala.

Requisito privatistico del soggetto gestore di una sala di pubblico spettacolo

Domanda

Può partecipare al bando una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al REA, che svolge attività di gestione di sale di pubblico spettacolo e che annovera, tra i propri soci o enti controllanti, gli enti pubblici territoriali?

Risposta

No, le Fondazioni di diritto privato ma partecipate da enti pubblici non sono ammissibili. Il bando si rivolge a soggetti esclusivamente privati.

Durata del titolo di disponibilità della sala di pubblico spettacolo

Domanda

Nel paragrafo 2.1 del bando, al comm2, si stabilisce che i soggetti proponenti, al momento della domanda, se non sono proprietari devono comunque essere in possesso di un titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento per una durata tale che consenta di rispettare l'obbligo della stabilità delle operazioni di cui al successivo paragrafo 9.2.

Come deve essere interpretata questa disposizione? Che durata deve avere il titolo giuridico in base al quale si ha la disponibilità della sala?

Risposta

La disposizione sopra richiamata è stata prevista per evidenziare che i soggetti che presentano la domanda devono garantire che la disponibilità dell'immobile abbia una durata tale da assicurare lo svolgimento dell'attività fino alla scadenza dei tre anni successivi alla liquidazione del contributo.

Detto ciò, poiché la suddetta disposizione non è stata inserita tra i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2, sarà consentito presentare la domanda anche a quei soggetti che, al momento della stessa, sono in possesso di un titolo giuridico in corso di validità

di durata inferiore a quelle che sarebbe necessaria per coprire i tre anni successivi alla liquidazione (Ad esempio: per una liquidazione effettuata secondo le scadenze previste, al netto di eventuali proroghe, a fine 2027 o inizio 2028, sarà necessario che il soggetto disponga a fine 2027 o inizi 2028, di un titolo giuridico - concessione, affitto, comodato, ecc. - che copra un periodo di almeno tre anni ulteriori, ossia fine 2030 o inizi 2031 a seconda dei casi.).

Questo non vuol dire che non debba essere poi rispettato l'obbligo della stabilità dell'operazione. Pertanto, il proponente che presenta la domanda possedendo un titolo giuridico di durata inferiore a quella necessaria per il rispetto dell'obbligo di stabilità lo farà consapevole del fatto che potrebbe incorrere, nonostante abbia correttamente realizzato gli interventi, in una revoca del contributo - con conseguente recupero delle somme erogate e maggiorate degli interessi - qualora si dovesse verificare una cessazione dell'attività prima dei 3 anni successivi alla liquidazione.

E' sempre auspicabile e fortemente consigliato, quindi, che tutti i proponenti siano dotati o si dotino di un titolo di disponibilità che consenta loro una gestione continuativa e prolungata nel tempo della sala e che valutino con attenzione l'opportunità di fare un investimento in assenza della certezza di poter mantenere per un certo tempo la gestione dell'attività.

Si ricorda, inoltre, che il bando prevede sì una variazione del soggetto beneficiario (prima della rendicontazione) o del soggetto titolare dell'attività (successivamente alla liquidazione), ma tale variazione potrà essere autorizzata solamente in presenza di giustificate motivazioni e per fatti non prevedibili al momento della domanda. E' evidente, pertanto, che la certezza a priori della scadenza, ad esempio, di una concessione rilasciata da un Comune non può essere considerato come fatto non prevedibile, sopra tutto se si è consapevoli che lo spazio viene affidato dal Comune con una gara pubblica.

Stato dell'attività da visura camerale

Domanda

Possono essere presentati anche progetti di sale che al momento della domanda non risultano aperte perché sono spazi che devono essere riqualificati per diventare sale cinematografiche?

Risposta

Il bando, nel paragrafo 2.2 stabilisce che i soggetti proponenti, gestori di una sala di pubblico spettacolo, al momento della domanda, devono essere – in linea generale - non solo costituiti

ma anche attivi. Tuttavia, nello stesso paragrafo si stabilisce altresì che se è stata presentata alla CCIAA la comunicazione di sospensione dell'attività a causa dei lavori di ristrutturazione, lo stato di "attività sospesa" o "inattiva" non preclude la possibilità di presentare la domanda. Pertanto, la sala può anche non essere aperta al momento della domanda a condizione che la stessa – ad esempio il cinema – fosse aperto e gestito fino alla sospensione dell'attività causata dai lavori. Non è ammissibile invece l'ipotesi di riqualificazione di uno spazio che non è mai stato sede di rappresentazioni di pubblico spettacolo, a meno che il nuovo spazio non costituisca un ampliamento di una sala già esistente.

Tipologie di sale di pubblico spettacolo

Domanda

Poiché il bando stabilisce che possono presentare domanda di contributo i soggetti che svolgono l'attività di gestione di sale di pubblico spettacolo (attività di proiezione cinematografica, attività teatrali, musicali e artistiche in generale), a quali tipologie di sale fa riferimento il bando?

Risposta

Il bando intende rivolgersi a tutti quei soggetti privati - non partecipati o controllati da enti pubblici - che gestiscono oltre che le strutture tipicamente destinate allo svolgimento delle arti performative (teatro, danza, concerti di musica dal vivo, cinematografi), comprese quelle di proprietà pubblica ma con affidamento della gestione ai privati, anche le sale aperte al pubblico dove abitualmente e in maniera non sporadica si svolgono rappresentazioni artistiche. Per la gestione di tutte le tipologie di sale è necessario che il gestore abbia già ottenuto al momento della domanda (tranne il caso di ampliamento con nuova costruzione), la licenza di pubblico spettacolo, prevista dall' art. 68 e 69 del TULPS e la licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (rd n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940). Tali licenze possono essere anche temporanee qualora tale carattere sia legato ad una programmazione che benché periodica sia caratterizzata però da una continuità nel tempo e qualora le stesse siano periodicamente rinnovate.

A titolo di esempio, pertanto, le sale interessate possono essere le seguenti: teatri, cinema, auditorium, sale per spettacoli di danza e balletto, sale da varietà e cabaret, centri culturali con sale dedicate agli spettacoli dal vivo, live club compresi nell'elenco regionale.

Domanda

Il gestore di una discoteca, sala da ballo, night club può quindi partecipare al bando?

Risposta

In linea generale la discoteca, la sala da ballo e il night club sono locali di pubblico intrattenimento nei quali l'attività prevalente consiste nell'ascolto di musica e nel ballo, generalmente con impianti audio-luci dedicati, spazi destinati alla danza e la **presenza di pubblico che partecipa attivamente all'intrattenimento**. Pertanto, date le suddette caratteristiche, non possono essere spazi interessati dagli interventi previsti nel bando. Tuttavia, poiché tali spazi sono anche in possesso della licenza di pubblico spettacolo, prevista dall' art. 68 e 69 del TULPS e della licenza di agibilità, prevista dal successivo art. 80 TULPS (rd n. 733/1931; artt. 141 s. R.D. n. 635/1940) se ospitano rappresentazioni di arti performative a carattere non sporadico ma continuativo e con la **partecipazione passiva del pubblico**, allora possono partecipare al bando.

B) CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Cumulabilità del contributo, divieto del doppio finanziamento, CUP

Domanda

Come si interpreta la disposizione del bando secondo cui: *“Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche che favoriscono la copertura finanziaria del progetto ammesso al finanziamento, purché il cumulo non determini il superamento del costo complessivo dell'intervento e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento dei medesimi costi”*? Se il progetto presentato, ad esempio un progetto di riqualificazione di un cinema o di un teatro, è stato finanziato anche da un altro ente pubblico che ha attribuito un CUP, può essere finanziato anche con il contributo previsto nel bando regionale? E come deve essere gestito anche il CUP trasmesso dalla Regione? Una fattura che è stata agevolata dall'altro ente pubblico e sulla quale è stato apposto il relativo CUP può essere finanziata anche dal contributo regionale? Si può apporre a tale fattura anche il CUP regionale? E' possibile cumulare la stessa fattura inserita nel bando con il tax credit investimenti del Ministero della Cultura in cui non è richiesto il CUP ?

Risposta

La risposta a questa domanda non può che essere articolata e fornita con alcuni esempi.

Innanzitutto, il bando dispone:

1. che il cumulo è ammesso, a condizione che non comporti un sovra finanziamento, e cioè che, per effetto del cumulo, non si superi il 100% del costo del progetto;
2. che il doppio finanziamento non è ammesso.
3. che tutte le fatture debbano riportare il CUP trasmesso dalla Regione (non si affronta in questa sede la questione della regolarizzazione delle fatture)

In secondo luogo, occorre specificare cosa significa **cumulo** e cosa significa **doppio finanziamento**.

Si parla di cumulo quando uno stesso progetto (composto di più spese/fatture) è finanziato con risorse provenienti da più soggetti pubblici.

In questo caso può accadere:

a) che i finanziamenti provenienti dai diversi enti pubblici siano relativi a fatture diverse che non si sovrappongono.

Esempio:

Totale costo progetto: 100

Contributo Regione: 60 – finanzia solo le fatture A, B, C

Contributo altro ente pubblico: 40 - finanzia solo le fatture D, E, F

Totale contributi pubblici: 100

Nell'esempio riportato:

- viene rispettata la regola secondo la quale il cumulo dei finanziamenti non deve superare il 100% del costo del progetto;
- non si pone il problema di un eventuale doppio finanziamento (vedi più avanti);
- le fatture A, B, C avranno il CUP della Regione mentre le fatture D, E, F avranno il CUP dell'altro ente pubblico.

b) che i finanziamenti provenienti dai diversi enti pubblici riguardino delle spese/fatture, che si sovrappongono.

Es:

Totale costo progetto: 100

Contributo Regione: 60 – finanzia le fatture A, B, **C**

Contributo altro ente pubblico: 40 - finanzia le fatture **C**, D, E

Totale contributi pubblici: 100

Nell'esempio riportato:

- viene rispettata la regola secondo la quale il cumulo dei finanziamenti non deve superare il 100% del costo del progetto;
- si pone il problema di un eventuale doppio finanziamento (vedi più avanti) relativamente alla fattura C;
- le fatture A, B avranno il CUP della Regione, la fattura C avrà il CUP sia della Regione che dell'altro ente pubblico, le fatture D, E avranno solo il CUP dell'altro ente pubblico.

In terzo luogo, si parla di doppio finanziamento, quando i contributi provenienti da diversi soggetti pubblici agevolano la stessa spesa/fattura per lo stesso importo.

Es:

Totale costo progetto: 100

Contributo Regione: 60 – finanzia le fatture A, B, **C**

Contributo altro ente pubblico: 40 - finanzia le fatture **C**, D, E

Se la fattura C è di 10.000 euro e la Regione la finanzia per 10.000 euro e anche l'altro ente pubblico la finanzia per 10.000 euro si ha un doppio finanziamento, vietato dal bando.

Se la fattura C viene finanziata per 6.000 euro dalla Regione e per 4.000 euro dall'altro ente pubblico viene rispettato il divieto del doppio finanziamento.

In entrambi i casi viene anche rispettata la regola secondo la quale il cumulo dei finanziamenti non deve superare il 100% del costo del progetto.

Infine, per quanto riguarda il cumulo del contributo regionale con il credito di imposta per gli investimenti nelle sale cinematografiche (Tax Credit), che è un aiuto di stato autorizzato, occorre evidenziare che tale cumulo è consentito, sempreché sia rispettato il divieto di sovracompensare il costo e il divieto di doppio finanziamento. In questo caso, poiché le fatture rendicontate per ottenere il Tax credit non devono riportare un CUP, sulle fatture potrà essere apposto solo il CUP regionale. Rimangono tuttavia salve le regole poste dalla Stato sulla rendicontazione delle fatture per ottenere il tax credit.

C) CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FINANZIABILI

Localizzazione degli interventi

Domanda

E' possibile ammettere spese relative allo spazio esterno del teatro, come ad esempio la realizzazione/riqualificazione di una biglietteria o di un magazzino?

Risposta

In linea generale, gli interventi ammissibili ai sensi del bando sono quelli finalizzati a introdurre una innovazione dei processi gestionali del gestore, della qualità dell'offerta artistica e delle sale che ospitano gli spettacoli per renderle più efficienti, sostenibili e accessibili. Un intervento sugli spazi esterni di un teatro, per realizzare o riqualificare una biglietteria esterna o un magazzino sono ammissibili se funzionali alla realizzazione e introduzione di una innovazione come intesa nel bando e in tale prospettiva saranno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio e della ammissibilità o meno in graduatoria.

Domanda

E' possibile candidare progetti per l'arena esterna di un teatro, che viene utilizzata solo in estate?

Risposta

Sì, l'importante è che l'arena esterna sia uno spazio legato in maniera pertinenziale e funzionale al teatro, sia gestita dallo stesso soggetto che gestisce il teatro e, benché utilizzata solo nel periodo estivo, ospiti spettacoli e rappresentazioni artistiche in maniera continuativa e non sporadica.

Tipologia degli interventi

Domanda

Sono ammissibili interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di impianti di condizionamento di una sala?

Risposta

Tali interventi rientrano tra quelli ammissibili. Detto ciò, occorre ricordare che i progetti presentati saranno valutati in considerazione della loro capacità di apportare significative innovazioni rispetto ai tre aspetti presi in considerazione dal bando, e cioè quelli dell'innovazione dei processi gestionali del gestore, della qualità dell'offerta artistica e delle sale che ospitano gli spettacoli per renderle più efficienti, sostenibili e accessibili. E' consigliabile, pertanto, al fine di ottenere un punteggio utile per il posizionamento in graduatoria, che i progetti che contengono tali interventi prevedano un più ampio complesso di interventi finalizzati ad una innovazione come intesa nel bando.

Unità locale sede dell'intervento

Domanda

Cosa si intende per unità locale sede dell'intervento? Se un soggetto gestisce economicamente una sala per pubblico spettacolo di proprietà comunale, in virtù di una concessione o altro titolo giuridico, tale sala deve risultare quale unità locale del proponente nella visura camerale?

Risposta

L'unità locale è il luogo in cui l'impresa esercita stabilmente un'attività economica. Se nella stessa vengono fatti gli interventi per i quali si chiede il contributo regionale allora tale unità sarà quella da indicare in domanda quale sede dell'intervento. Tale unità locale dovrà risultare, al momento della domanda, nella visura camerale aggiornata anche nel caso in cui il soggetto proponente gestisca un teatro, un cinema o una sala di spettacolo comunale che sono stati dati in locazione o concessione pluriennale ecc.